



COMUNE DI MOGGIO

Provincia di Lecco

Piazza Fontana, 2 – 23817 Moggio - Tel. 0341.996114 Fax: 0341.911906

Sito web: www.comune.moggio.lc.it e-mail: info@comune.moggio.lc.it P. IVA: 00621050137

Prot. n. 2014.0000327.9.4

REG. N. 58

ORDINANZA N. 04 DEL 01/02/2014

(art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.)

DIVIETO DI ESCURSIONI SCIALPINISTICHE ED ALPINISTICHE

IL SINDACO

Condiderato che nell'ultimo periodo si sono verificate abbondanti precipitazioni a carattere nevoso su tutto il territorio Comunale, in particolare al di sopra dei 1200 mt. s.l.m.;

Vista la nota della Prefettura di Lecco – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. LCUTG0001556/2014/PROT.CIV. del 30/01/2014 con la quale si invitano i Sindaci ad informare la popolazione, anche attraverso l'adozione di ordinanze, sul pericolo di distacco di possibili valanghe nelle aree potenzialmente pericolose del nostro territorio, codice di allerta 1;

Visto il bollettino neve e valanghe, elaborato dal Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia nella sede di Bormio (SO), dal quale si prevedono ulteriori precipitazioni da deboli a moderate su tutti i Settori. *“Dal punto di vista nivologico, il sovraccarico determinato dai recenti accumuli andrà a gravare sul manto nevoso pregresso, interessando gli strati deboli intermedi e anche basali. Tale condizione determinerà una situazione scarso consolidamento su tutti i pendii a qualsiasi esposizione. Sarà probabile provocare distacchi su molti pendii ripidi con debole sovraccarico. I distacchi spontanei di medie e talvolta grandi dimensioni saranno probabili sui molti pendii ripidi. **PERICOLO VALANGHE: 4 FORTE su tutti i Settori**”;*

Dato atto che il comprensorio montano di competenza di questo Comune è frequentato da turisti che nel periodo invernale effettuano attività di tipo escursionistico e considerato che tali pratiche possono innescare il distacco di slavine e valanghe che, pertanto, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, limitare la frequentazione, a qualunque titolo, su tutto il territorio del Comune di Moggio al di sopra dei 1400 mt. s.l.m.;

Visti in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge n. 363/03 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);
- la L.R. n. 26/02 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in montagna);
- il R.R. n. 10/04 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della L.R. n. 26/02);
- la L.R. n. 31/08 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- il R.R. n. 5/07 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della L.R. n. 27/04);
- la Legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale);

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza immediata e fino all'emanazione del provvedimento di revoca:

1. **IL DIVIETO DI EFFETTUARE ESCURSIONI SCIALPINISTICHE ED ALPINISTICHE di ogni genere, AL DI FUORI DELL'AREA SCIABILE INDIVIDUATA DA PISTE BATTUTE E SEGNALATE del territorio comunale, a partire dalla quota di 1400 mt. s.l.m.;**

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge;
- L'invio della stessa a:
 - Prefettura di Lecco; REC 328
 - Comando Stazione Carabinieri di Introbio (LC);

- Corpo Forestale dello Stato stazione di Barzio (LC);
- Comuni di Barzio, Cassina V.na, Cremeno, Taleggio e Vedeseta;
- Imprese Turistiche Barziesi;
- Agli agenti della Forza Pubblica di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento);
- Il procedimento sanzionatorio seguirà la disciplina della L. n. 689/81. L'autorità competente è il Sindaco di Moggio;

INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Lombardia, ai sensi della D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Agente di Polizia Locale Bortot Luca.

Moggio, 01 febbraio 2014



Il Sindaco
Combi Graziano